

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4063 del 15/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CARPI (MO), via OCEANO ATLANTICO n. 2, richiesta dalla ditta NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC per l'attività di produzione derivati del latte, formaggi a pasta filata e non, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA. Rif. SUAP n. 1654/2025 Prat. Sinadoc n. 16213/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4216 del 14/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di CARPI (MO), via OCEANO ATLANTICO n. 2, richiesta dalla ditta NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC per l'attività di produzione derivati del latte, formaggi a pasta filata e non, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Rif. SUAP n. 1654/2025

Prat. Sinadoc n. 16213/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.373 del 29/10/2013.

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine in data 17/04/2025 (protocollo SUAP n.31022 del 23/04/2025 integrato con prot. 31460 del 24/04/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 77570 del 24/04/2025 dalla ditta **NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC** (P.IVA. 02044140362), con sede legale in via Oceano Atlantico n. 2, Carpi (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione derivati del latte, formaggi a pasta filata e non svolta presso lo stabilimento ubicato in **via OCEANO ATLANTICO n. 2** Comune di **CARPI (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995 (proseguimento senza modifiche);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 89167 del 14/05/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 90656 del 16/05/2025, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che nell’impianto è svolta esclusivamente l’attività a bassa rumorosità indicata al punto 37 dell’Allegato B del DPR 227/2011: “Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari”; pertanto, non sussiste l’obbligo della presentazione di documentazione di impatto acustico ai fini del rilascio dell’AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell’AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell’Incarico di Funzione dell’Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC** (P.IVA

02044140362) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **CARPI (MO)**, via **OCEANO ATLANTICO n. 2**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi
EMISSIONI IN ATMOSFERA	D - Adesione all'Autorizzazione a carattere generale per gli impianti e attività con emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Dlgs n.152/2006	Arpae

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";
 - Allegato D "Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Dlgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;
3. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali

- è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
la Responsabile dell'Area
Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dott.ssa Valentina Beltrame

Pratica Sinadoc 16213/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC**, presso lo stabilimento sito in **via OCEANO ATLANTICO n. 2 a CARPI (MO)**, svolge l'attività di produzione di derivati del latte, formaggi a pasta filata e non.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, previo trattamento mediante fosse biologiche, confluiscono nella pubblica fognatura con condotta specifica;
- le acque meteoriche dei pluviali sono convogliate in pubblica fognatura mediante rete fognaria dedicata;
- le acque reflue derivanti dal processo produttivo, previo passaggio in pozzetto condensa grassi, saranno convogliate nella pubblica fognatura;

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue trattate nel pozzetto condensa grassi e confluenti nella pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n 373 del 29/10/2013;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere tecnico favorevole con prescrizioni di Aimag Spa prot. n. 7871 del 24/10/2013, pervenuto in data 25/10/2013, assunto agli atti con prot. n. 106001, nel quale si evidenzia, sulla base di un campionamento ed analisi delle acque di scarico, a monte del trattamento di separazione grassi, che le acque reflue tecnologiche non possono essere classificate come assimilate alle domestiche in quanto non rispettano i limiti previsti dallo specifico dispositivo della Regione Emilia-Romagna (Delibera 1053/2003);

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC**, per lo stabilimento localizzato in **via OCEANO ATLANTICO n. 2**, comune di **CARPI (MO)**, è autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura,

recapitante nel corpo idrico recettore denominato Fossetta Cappello, come autorizzato con la precedente AUA ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. lo scarico delle acque reflue industriali nel bacino fognario (Comune di Carpi) deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006, ad eccezione, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico Integrato sopra richiamato, dei seguenti parametri che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:

PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE
Solidi sospesi Totali	mg/l	500
BOD5	mg/l	Nessun limite
COD	mg/l	5000 se COD/BOD5<2.2; 2000 se COD/BOD5>2.2
Fosforo Totale	mg/l	15
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	100
Cloruri	mg/l	3000
Tensioattivi totali	mg/l	20

2. gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
3. i valori limite di cui al punto 1 dovranno essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;
4. il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, è riferito di norma ad un prelievo composito effettuato nell'arco di 3 ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; rilascio estemporaneo di sostanze liquide; pozzetto sito in zona di passaggio automezzi; ecc); il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore;
5. una volta installato ed attivato l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Scrivente Amministrazione, ad Aimag Spa e al Comune di Carpi;
6. ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1), la ditta provvederà a mantenere funzionanti ed efficienti i sistemi di trattamento delle acque in progetto, costituiti da n. 1 vasca compartimentata per la separazione delle sostanze grasse. Ogni disattivazione o malfunzionamento dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite da organi competenti in materia;
7. l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;
8. i pozzetti di ispezione e controllo degli scarichi dovranno essere sempre resi agibili agli addetti al controllo;
9. è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag Spa;
10. viene definito **in 1200 m³/anno** il massimo quantitativo di refluo scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura. La necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'ente gestore.

Pratica Sinadoc 16213/2025

ALLEGATO D

Adesione all'Autorizzazione a carattere generale per gli impianti e attività con emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Dlgs n.152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **NUOVO CASEIFICIO FOSSOLESE DI ANTONICELLI VINCENZO & C. SNC**, presso lo stabilimento sito in **via OCEANO ATLANTICO n. 2 a CARPI (MO)**, svolge l'attività di produzione di derivati del latte, formaggi a pasta filata e non.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta che l'attività in oggetto è classificabile "in deroga" ai sensi dell'art.272 c.2 del DLgs 152/2006 e della DGR ER 2236/09 e smi e rientra nella seguente fattispecie:

- **4.30 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.**

Inoltre risulta:

- la installazione del nuovo punto di emissione: E1
- sono inoltre presenti i seguenti impianti termici a gas naturale sotto soglia:
 - industriali: Egv: generatore di vapore verticale (PTN 279 kW) e C1: caldaia per produzione acqua calda per idropulitrice (PTN <35 kW)
 - civili: C2: caldaia produzione acqua calda servizi igienici (PTN < 35 kW)

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'art.272 commi 3 e 4 della Parte V del D.Lgs. 152/06.

la ditta è Autorizzata in Via Generale per le emissioni in atmosfera, nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.2236/2009 e ss.mm.ii., in particolare nell'Allegato 3A e nel **punto 4.30**, relativamente al punto di emissione riportato nel seguito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI (DGR n.2236/2009 e smi)

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni".

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Tipologia attività
E1	Affumicatura formaggi	260	8	1h 2 giorni a settimana	-	-	-	4.30

2. AVVIO E MESSA A REGIME

Relativamente alla emissione **E1 (portata)** deve essere eseguito almeno un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime.

Entro 30 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle emissioni devono essere trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ad Arpae Sac Modena e Arpae Servizio Territoriale.

Eventuali modifiche alla data di messa a regime, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione, devono essere preventivamente comunicate ad ARPAE ed al Comune territorialmente competente, via PEC, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto del termine di messa a regime precedentemente fissato.

3. ALTRE PRESCRIZIONI

Devono essere rispettate le ulteriori prescrizioni previste dall'Allegato 3A e dal **punto 4.30** della DGR 2236/09 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.